

## Delibera n° 2020

Estratto del processo verbale della seduta del  
**28 ottobre 2016**

**oggetto:**

DLGS 175/2016, RECANTE "TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA"  
- INDIRIZZI DI PRIMA ATTUAZIONE.

<b>Debora SERRACCHIANI</b>	Presidente	assente
<b>Sergio BOLZONELLO</b>	Vice Presidente	presente
<b>Loredana PANARITI</b>	Assessore	presente
<b>Paolo PANONTIN</b>	Assessore	presente
<b>Francesco PERONI</b>	Assessore	presente
<b>Mariagrazia SANTORO</b>	Assessore	assente
<b>Cristiano SHAURLI</b>	Assessore	presente
<b>Maria Sandra TELESCA</b>	Assessore	presente
<b>Gianni TORRENTI</b>	Assessore	assente
<b>Sara VITO</b>	Assessore	presente

**Daniele BERTUZZI** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**Preso atto** che in data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";

**Rilevato** che gli uffici regionali competenti hanno tempestivamente notiziato le società partecipate regionali dell'emanazione del suddetto Testo unico;

**Considerato** che, nelle more dell'espletamento dei necessari approfondimenti finalizzati all'attuazione delle nuove disposizioni normative e all'adozione di opportuni indirizzi, attagliati alle specificità delle società partecipate regionali, risulta necessario formulare nel breve periodo alcuni indirizzi di prima applicazione;

**Visto** l'art. 19, d.lgs. 175/2016, il quale statuisce, al comma 2, che *"Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001"*, e precisa al comma successivo che *"I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito istituzionale della società. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33"*;

**Visto**, altresì, il comma 5 del medesimo articolo 19, a norma del quale *"Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale"*;

**Rilevato** che, ai sensi del successivo comma 6 le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento di tali obiettivi *"tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello"*;

**Richiamato** il comma 7, il quale prevede che *"I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano l'articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33"*;

**Visto**, l'art. 25, d.lgs. 175/2016, il quale prescrive, alle società a controllo pubblico, di effettuare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del Testo unico, una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze e, alle regioni, di formare e gestire l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti, agevolando processi di mobilità in ambito regionale; decorsi ulteriori sei mesi dalla scadenza del termine del 23 marzo 2017, gli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati dovranno essere trasmessi all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro;

**Rilevato** che fino al 30 giugno 2018, le società a controllo pubblico non potranno procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo agli succitati elenchi e che l'art. 25, comma 6, prevede che *"I rapporti di lavoro stipulati in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulli e i relativi provvedimenti costituiscono grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile"*;

**Visto** l'articolo 2, comma 1, d.lgs. 175/2016, che alle lettere b) e g), esplicita le definizioni di "controllo" e di "partecipazione indiretta" ai fini dell'applicazione del Testo unico;

**Ritenuto** necessario emanare nei confronti di tutte le società a controllo diretto e indiretto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia i seguenti indirizzi di prima applicazione orientati ad assicurare l'adempimento degli obblighi sanciti dall'art. 19,

commi 2 e 3, e dall'art. 25, nonché a definire misure di contenimento e di razionalizzazione della spesa ai sensi dell'art. 19, comma 5, d.lgs. 175/2016:

a) la società deve stabilire con proprio provvedimento, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con la precisazione che in caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del d.lgs. 165/2001;

b) il provvedimento di cui alla lett. a) deve essere pubblicato sul sito istituzionale della società;

c) nelle more della ricognizione del personale in servizio da parte delle società a controllo pubblico, al fine di individuare eventuali eccedenze, e della predisposizione degli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti da parte della Regione, ai sensi dell'art. 25, d.lgs. 175/2016, la società potrà far fronte al fabbisogno di personale esclusivamente tramite assunzioni con contratti flessibili, ivi compresi quelli a tempo determinato, purché ne ricorrano le condizioni;

d) la società deve assicurare il rispetto del principio di contenimento della spesa di personale attraverso l'adozione ai sensi dell'art. 19, comma 6, d.lgs. 175/2016, di opportune misure di contenimento degli oneri contrattuali e/o delle assunzioni di personale, informando tempestivamente la Direzione centrale competente per materia e il Servizio partecipazioni regionali della Direzione Centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie;

e) i provvedimenti e i contratti di cui all'art. 19, commi 5 e 6, d.lgs. 175/2016 sono pubblicati sul sito istituzionale della società, su quello dell'ente regionale tramite il quale la società è controllata e, a cura della Direzione centrale competente per materia, sul sito istituzionale della Regione.

**Ritenuto**, altresì, di riservarsi di adottare, su proposta delle Direzioni centrali competenti per materia, ulteriori atti di indirizzo volti a definire obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate direttamente e indirettamente dalla Regione.

**Considerato** che le Direzioni Centrali competenti per materia sono tenute a monitorare l'attuazione degli indirizzi da parte delle singole società, tenendo costantemente aggiornato il Servizio partecipazioni regionali della Direzione Centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, e sono responsabili del corretto e tempestivo adempimento delle misure individuate;

**Su proposta** dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie,

**La Giunta regionale** all'unanimità

### **Delibera**

1. per le motivazioni in premessa indicate, di emanare nei confronti delle società a controllo diretto e indiretto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia i seguenti indirizzi di prima applicazione orientati ad assicurare l'adempimento degli obblighi sanciti dall'art. 19, commi 2 e 3, e dall'art. 25, nonché a definire misure di contenimento e di razionalizzazione della spesa, ai sensi dell'art. 19, comma 5 d.lgs. 175/2016:

a) la società deve stabilire con proprio provvedimento, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con la precisazione che in caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo

35, comma 3, del d.lgs. 165/2001;

b) il provvedimento di cui alla lett. a) deve essere pubblicato sul sito istituzionale della società;

c) nelle more della ricognizione del personale in servizio da parte delle società a controllo pubblico, al fine di individuare eventuali eccedenze e della predisposizione degli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti da parte della Regione, ai sensi dell'art. 25, d.lgs. 175/2016, la società potrà far fronte al fabbisogno di personale esclusivamente con contratti flessibili, ivi compresi quelli a tempo determinato, purché ne ricorrano le condizioni;

d) la società deve assicurare il rispetto del principio di contenimento della spesa di personale attraverso l'adozione ai sensi dell'art. 19, comma 6, d.lgs. 175/2016, di opportune misure di contenimento degli oneri contrattuali e/o delle assunzioni di personale, informando tempestivamente la Direzione centrale competente per materia e il Servizio partecipazioni regionali della Direzione Centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie;

e) i provvedimenti e i contratti di cui all'art. 19, commi 5 e 6, d.lgs. 175/2016 sono pubblicati sul sito istituzionale della società, su quello dell'ente regionale tramite il quale la società è controllata e, a cura della Direzione centrale competente per materia, sul sito istituzionale della Regione.

2. di riservarsi di adottare, su proposta delle Direzioni Centrali competenti per materia, ulteriori atti di indirizzo volti a definire obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate direttamente e indirettamente dalla Regione.

3. le Direzioni Centrali competenti per materia sono responsabili del corretto e tempestivo adempimento degli obiettivi di contenimento di volta in volta individuati e sono tenute a monitorare l'attuazione degli indirizzi da parte delle singole società, tenendo costantemente aggiornato il Servizio partecipazioni regionali della Direzione Centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie.

4. di dare mandato al Servizio Partecipazioni Regionali di procedere alla trasmissione della presente deliberazione alle società a controllo diretto e indiretto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per il tramite della società o ente controllante nel caso di controllo indiretto, e alle Direzioni Centrali competenti per materia.

5. di pubblicare la presente deliberazione nel sito internet istituzionale dell'Amministrazione regionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE